

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 952/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all'influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l'importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d'allevamento e uova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 2009/158/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽³⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti figuranti nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al relativo allegato I, parte 1.
- (2) Lo stesso regolamento stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili ai prodotti in questione. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di condizioni specifiche imposte dalla situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Tali condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare l'importazione dei prodotti interessati, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GL L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

- (3) La Malaysia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate importazioni di ovoprodotti e uova destinati al consumo umano, ma limitatamente alla regione occidentale peninsulare (MY-1). La voce relativa a tale paese terzo nell'allegato indica però che le importazioni di uova destinate al consumo umano da tale regione sono attualmente soggette a restrizioni per motivi di salute pubblica, in quanto il pertinente programma di controllo della salmonella non ha ancora ottenuto l'approvazione dall'UE in conformità al regolamento (CE) n. 2160/2003 e anche a causa di condizioni specifiche di restrizione dovute a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (4) Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) relativo alla HPAI negli animali, la Malaysia ne è indenne da oltre due anni. È pertanto opportuno abolire le restrizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di uova per il consumo umano dovute a HPAI e aggiornare di conseguenza la voce relativa alla Malaysia nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Le importazioni di uova per il consumo umano dovrebbero tuttavia rimanere vietate a causa delle restrizioni ancora vigenti dovute all'assenza di un programma di controllo della salmonella approvato dall'Unione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce inoltre le condizioni per determinare se un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento sia da considerare indenne dalla malattia di Newcastle. Una delle condizioni è che non siano state effettuate vaccinazioni contro tale malattia utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle, di cui all'allegato VI di detto regolamento, almeno nei 12 mesi precedenti la certificazione del veterinario ufficiale, salvo che siano rispettati gli ulteriori requisiti sanitari di cui all'allegato VII. I modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP e SRA di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 impongono la certificazione dell'ottemperanza e la menzione dell'eventuale uso di vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi il nome e il tipo del vaccino e la data della vaccinazione. Il formato attuale di tali modelli dovrebbe essere aggiornato per consentire l'inserimento più agevole di tali informazioni sotto forma tabulare.
- (6) Il regolamento (CE) n. 798/2008 autorizza l'importazione nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano provenienti da «aziende di ratiti registrate e chiuse» in Sud Africa, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'allegato I. L'esperienza ha però dimostrato che è necessario precisare le condizioni di certificazione veterinaria per tale merce, in particolare per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) nelle aziende di ratiti e di pollame. La condizione specifica «H» e il modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (7) Detto regolamento prevede condizioni di certificazione differenti per le importazioni dal Canada di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone sottoposte a restrizioni ufficiali in seguito a LPAI, in forza di garanzie ricevute dal governo di tale paese terzo e dell'accordo veterinario ⁽¹⁾ stipulato con esso. Risulta però opportuno stabilire le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione di pulcini di un giorno e uova da cova da tutti i paesi terzi dai quali tali importazioni sono autorizzate, allo scopo di uniformare tali condizioni a quelle applicate all'interno dell'Unione nel caso di un focolaio di LPAI, che comprendono sottoporre a restrizioni veterinarie ufficiali una zona del raggio di almeno 1 km attorno al luogo del focolaio. Risulta altresì opportuno applicare tali condizioni modificate per quanto riguarda la LPAI alle importazioni di ogni tipo di merci derivanti da pollame e ratiti vivi disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 da tutti i paesi terzi dai quali tali importazioni sono autorizzate. Nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, la condizione specifica «L» dovrebbe quindi essere eliminata e i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP e SRA dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della salmonella in diverse popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi, previsti dalla legislazione dell'Unione, di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame o uova da cova contemplati da detto regolamento, e riguardanti la pertinente specie o categoria, sia subordinato alla presentazione

⁽¹⁾ Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di lotta alla salmonella negli Stati membri. Le garanzie e informazioni al riguardo sono riportate anche nel pertinente modello di certificato veterinario per tali prodotti di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. Per motivi di praticità l'indicazione e l'attestazione di dette garanzie nei modelli di certificati veterinari BPP, DOC, HEP e SRP, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, dovrebbero essere modificate per consentire l'uso del formato tabulare.

- (9) Il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione ⁽¹⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione ⁽²⁾. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1168/2006 nel regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbero quindi essere modificati in riferimenti al regolamento (UE) n. 517/2011.
- (10) Il regolamento (CE) n. 853/2004 ⁽³⁾ stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli operatori del settore alimentare e le definizioni da applicare. L'allegato I, punto 1.12 di detto regolamento stabilisce la definizione di «visceri», categoria che comprende i ventrigli di pollame.
- (11) Inoltre la decisione 2007/240/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce i modelli standard di certificati veterinari necessari per l'importazione nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale e i certificati per il transito attraverso l'Unione dei prodotti di origine animale. Le note esplicative figuranti nell'allegato I di detta decisione dispongono l'uso dei codici del sistema armonizzato (SA), quali indicati nel sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per compilare il riquadro I.19 del certificato. In tale sistema i ventrigli sono stomaci di animali, che restano classificati al codice SA 05.04 anche se commestibili.
- (12) Il modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 alle Note, parte I, menziona in relazione al punto I.19 i codici SA 02.07 e 02.08. Affinché il certificato possa comprendere i ventrigli di pollame si dovrebbe aggiungere alle Note il codice SA 05.04.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ autorizza la Danimarca ad applicare alle uova destinate a tale Stato membro le garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004. Il modello di certificato veterinario per le uova (E) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012. Inoltre in tale modello di certificato veterinario il riferimento al regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾, ora abrogato, dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- (14) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Si dovrebbe prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

L'introduzione nell'Unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello adatto di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT o E, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nella versione precedente le modifiche introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 14 marzo 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato firmato entro il 14 gennaio 2015.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella	
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)				
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
AL – Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4	
AR – Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF								
			POU, RAT, EP, E					A		S4	
			WGM	VIII							
AU – Australia	AU-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPP, DOC, HEP, SRP								S0, STO
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			POU	VI							
RAT	VII										
BR – Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF								
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A			

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SPF, SRP		N					S5, ST0	
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM	VIII							
			EP, E, POU		N					S4	
BW – Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			RAT	VII							
BY – Bielorussia	BY - 0	L'intero paese	EP, E (en- trambi «solo per transito attraverso la Lituania»)	IX							
CA – Canada	CA-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP			N			A		S1, ST1
			DOC, HEP			N					
			WGM	VIII							
			POU, RAT			N					

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
CH – Svizzera	CH-0	L'intero paese	(³)					A		(³)	
CL – Cile	CL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N				A		S0, ST0
			WGM	VIII							
			POU, RAT		N						
CN – Cina	CN-0	L'intero paese	EP								
	CN-1	Provincia di Shan-dong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4	
GL – Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, WGM								
HK – Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP								
IL – Israele (⁶)	IL-0	L'intero paese	SPF								
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N				A		S5, ST1
			POU, RAT								
			WGM	VIII							
			EP, E								S4
IN – India	IN-0	L'intero paese	EP								
IS – Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
KR – Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
MD – Moldova	MD-0	L'intero paese	EP							
ME – Montenegro	ME-0	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY – Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale penin- sulare	EP E							S4
MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia (4)	MK-0 (4)	L'intero paese	EP							
MX – Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP		P2	17.5.2013				
NA – Na- mibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII					S4	
NC – Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ – Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT						S4	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9		
PM – Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero territorio	SPF									
RS – Serbia ⁽⁵⁾	RS-0 ⁽⁵⁾	L'intero paese	EP									
RU – Russia	RU-0	L'intero paese	EP, E, POU							S4		
SG – Singapore	SG-0	L'intero paese	EP									
TH – Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP									
			WGM	VIII			1.7.2012					
			POU, RAT				1.7.2012					
			E				1.7.2012				S4	
TN – Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF									
			BPP, BPR, DOR, HER								S0, ST0	
			WGM	VIII								
			EP, E, POU, RAT								S4	
TR – Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF									
			EP, E							S4		
UA – Ucraina	UA-0	L'intero paese	E, EP, POU, RAT, WGM							S4		
US – Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF									
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA		N				A		S3, ST1	
			WGM	VIII								
			EP, E, POU, RAT		N						S4	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
UY – Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, RAT							S4
ZA – Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I	P2	9.4.2011	A			
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII	P2,H	9.4.2011				
ZW – Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII						
			EP, E						S4	

(¹) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(²) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(³) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(⁴) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(⁵) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(⁶) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»

2) la parte 2 è così modificata:

a) la sezione «Condizioni specifiche» è così modificata:

i) la condizione specifica «H» è sostituita dalla seguente:

«H»: sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo. Qualora si presenti un focolaio di HPAI sul territorio del paese terzo l'importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da LPAI e HPAI, e a condizione che in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai né di LPAI né di HPAI almeno negli ultimi 24 mesi e non vi sia stato alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente LPAI o HPAI almeno negli ultimi 24 mesi.»

ii) la condizione specifica «L» è soppressa;

b) i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP e HER sono sostituiti dai seguenti:

«Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a									
					I.3. Autorità centrale competente											
					I.4. Autorità locale competente											
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.				I.6.											
	I.7. Paese di origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10.			
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento				I.12.							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo				N. di riconoscimento				I.14. Data di partenza				Ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:				I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17. Numero/i CITES							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice della merce (codice SA)									
							I.20. Quantità									
I.21.						I.22. Numero di colli										
I.23. Numero del sigillo/container						I.24.										
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>																
I.26.						I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>										
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza/Categoria Quantità																

PAESE		BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
II.1.1	soddisfa le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;		
II.1.2	ha soggiornato:		
(²)(³)	[nel territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴) <i>oppure</i>	nel/nei compartimento/i;]		
	per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di pollame importato nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;		
II.1.3	proviene:		
(²)(³)(¹²)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴) <i>oppure</i>	dal/dai compartimento/i;]		
	a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;		
	b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;		
II.1.4	proviene:		
(²)(³)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴) <i>oppure</i>	dal/dai compartimento/i;]		
(³)	[[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]		
(³) <i>oppure</i>	[[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e il pollame è stato tenuto in uno stabilimento		
	a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;		
	b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;		
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]		
II.1.5	proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;		
II.1.6	proviene da uno o più stabilimenti, indicati nel riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE, in cui è stato tenuto dal momento della schiusa o per almeno sei settimane immediatamente prima dell'esportazione e		
	a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;		
	b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	c) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		

PAESE

BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.1.7 proviene da un allevamento che:

a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

b) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza per:

(³) [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]

(³)oppure Salmonella arizonae (sierogruppo O:18(K)), S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]

(³)oppure [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non è risultato infettato da tali agenti né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;

(³) [c] non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]

(³)oppure [c] è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(⁵)e/o [d] è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

II.1.8 è stato esaminato all'atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

II.1.9 durante il periodo di cui al punto II.1.6 non ha avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti di cui al presente certificato o con uccelli selvatici.

II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica

(⁶)II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento di origine e l'allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento(⁷):	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell'importazione:

(³) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;]

(³)(⁸)oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti:;]

(⁶)II.2.2 Se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]

PAESE		BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)	
Il.	Informazioni sanitarie	Il.a. Numero di riferimento del certificato	Il.b.
Il.3.	Ulteriori garanzie di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(⁹)Il.3.1	nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, il pollame di cui al presente certificato:		
	a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;		
	b) è stato tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso lo stabilimento di origine o la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo;		
	c) è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo ai test;]		
(⁵)Il.3.2	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:;]]		
(⁹)Il.3.3	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:		
(³)	[il pollame riproduttore è risultato negativo conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE;]		
(³)oppure	[le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE.]]		
Il.4.	Ulteriori requisiti sanitari		
	(10)[Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
	benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, sezione II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:		
(²)(³)	[nel territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴)oppure	[nel/nei compartimento/i;]		
	il pollame di cui al presente certificato:		
	a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;		
	b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);		
	d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]		
(11)Il.5.	Attestato per il trasporto degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:		
	a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;		
	b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;		
	c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;		

PAESE **BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; ii) consentire l'ispezione visiva del pollame; iii) consentire la pulizia e la disinfezione; <p>e) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.</p>			
<p>Note</p>			
<p>Parte I:</p>			
<p>— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>			
<p>— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione o di allevamento.</p>			
<p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.</p>			
<p>— Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.</p>			
<p>— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/pollastre ovaiole/altri.</p>			
<p>Parte II:</p>			
<p>(1) Pollame riproduttore e da reddito quale definito nel regolamento (CE) n. 798/2008.</p>			
<p>(2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>			
<p>(3) Barrare la dicitura non pertinente.</p>			
<p>(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p>			
<p>(5) Barrare la dicitura non pertinente.</p>			
<p>(6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p>			
<p>(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per gli allevamenti di pollame da riproduzione: <i>Salmonella Hadar</i>, <i>Salmonella Virchow</i> e <i>Salmonella Infantis</i>; — per gli allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella Enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i>. 			
<p>(8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p>			
<p>(9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>			
<p>(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>			
<p>(11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'UE. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.</p>			

PAESE **BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.						
<p>(¹²) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla N nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti (BPP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="268 613 624 640">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1070 613 1243 640">Qualifica e titolo:</td></tr><tr><td data-bbox="268 667 323 694">Data:</td><td data-bbox="1070 667 1134 694">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="268 721 344 748">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:							
Timbro:								

Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.			I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.			I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo			N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo			N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza		Ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:					I.16. PIF di entrata nell'UE		
						I.17. Numero/i CITES		
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice della merce (codice SA) 01.06.39		I.20. Quantità
I.21.					I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/container					I.24.			
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Razza/Categoria	Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Quantità		

PAESE **BPR (ratiti da riproduzione o da reddito)**

	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:	
	II.1.1	soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;	
	II.1.2	hanno soggiornato:	
	(²)(³)	[nel territorio contrassegnato dal codice ;]	
	(³)(⁴)oppure	[nel/nei comparto/i ;]	
		per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di ratiti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;	
	II.1.3	provengono:	
	(²)(³)(⁹)	[dal territorio contrassegnato dal codice ;]	
	(³)(⁴)oppure	[dal/dai comparto/i ;]	
	(³)	[a] che era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;]	
	(³)(⁵)oppure	[a] che non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;]	
		b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;	
	II.1.4	provengono:	
	(²)(³)	dal territorio contrassegnato dal codice ;]	
(³)(⁴)oppure	[dal/dai comparto/i ;]		
(³)	[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]		
(³)oppure	[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i ratiti sono stati tenuti in uno stabilimento:		
	a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;		
	b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;		
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]		
II.1.5	provengono da un allevamento che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;		
II.1.6	provengono da uno o più stabilimenti, indicati al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE, in cui sono stati tenuti dal momento della schiusa o per almeno sei settimane immediatamente prima dell'esportazione e		
	i) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;		
	ii) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	iii) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		

PAESE

BPR (ratiti da riproduzione o da reddito)

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.			
II.1.7 provengono da un allevamento che: <ul style="list-style-type: none"> a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; (3) [b) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (3)oppure [b) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle:					
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nei/ nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino
]					
(6)e/o [c) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati:					
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
]					
(6)II.1.8 se originari di paesi dell'Asia o dell'Africa:					
(3) [sono stati tenuti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 21 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]					
(3)oppure [prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche sono stati sottoposti a un trattamento atto a eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori; caratteristiche del trattamento:;]					
(3)oppure [dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, sono stati sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea e tutti i ratiti al termine dell'isolamento sono risultati negativi;]					
II.1.9 sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;					
II.1.10 durante il periodo di cui al punto II.1.6 non hanno avuto alcun contatto con ratiti non conformi ai requisiti di cui al presente certificato o con altri volatili.					
II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:					
(7)II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i ratiti di cui al presente certificato: <ul style="list-style-type: none"> a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle; b) sono stati tenuti in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito, nessun capo di pollame o ratiti presso lo stabilimento è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo; c) sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle e sono risultati negativi ai test; 					
(6)II.2.1 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:;]					
(7)II.2.2 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:					
(3) [i ratiti da riproduzione sono risultati negativi conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE;]					
(3)oppure [le galline ovaiole (ratiti da reddito allevati per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE.]					

PAESE

BPR (ratiti da riproduzione o da reddito)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.3.	Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle			
	⁽⁵⁾ [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato:			
	a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell'importazione nell'Unione, in una stazione di quarantena quale definita all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE e riconosciuta dalle autorità competenti:			
	(numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena);			
	b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell'importazione nell'Unione;			
	c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione.]			
⁽⁸⁾ II.4.	Attestato per il trasporto degli animali			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati in casse o gabbie che:			
	a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;			
	b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;			
	c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;			
	d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:			
	i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;			
	ii) consentire l'ispezione visiva dei ratiti;			
	iii) consentire la pulizia e la disinfezione;			
	e) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.			
Note				
Parte I:				
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.				
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione o di allevamento.				
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.				
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine e i microchip devono essere conformi alle norme ISO.				
Parte II:				
⁽¹⁾ Per «ratiti» si intendono gli uccelli dell'ordine Struzioniformi (<i>Casuariidae</i> , <i>Rheidae</i> , <i>Struthionidae</i>) allevati o tenuti in cattività a scopi di riproduzione e di reddito.				
⁽²⁾ Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.				
⁽³⁾ Barrare la dicitura non pertinente.				

PAESE		BPR (ratiti da riproduzione o da reddito)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
			II.b.
<p>(⁴) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(⁵) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «I» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai ratiti da riproduzione e da reddito provenienti dai compartimenti.</p> <p>(⁶) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁷) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(⁸) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.</p> <p>(⁹) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i ratiti riproduttori o da reddito (BPR), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>			

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a									
			I.3. Autorità centrale competente											
			I.4. Autorità locale competente											
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.											
	I.7. Paese di origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10.	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.									
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza		Ora della partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:				I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)				I.20. Quantità					
	I.21.				I.22. Numero di colli				I.23. Numero del sigillo/container				I.24.	
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>				I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>								
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)		Razza/Categoria		Quantità										

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

	Il. Informazioni sanitarie	Il.a. Numero di riferimento del certificato	
Parte II: Certificazione	Il.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
	Il.1.1	soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;	
	Il.1.2	sono nati:	
		⁽²⁾ ⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]	
		⁽³⁾ ⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [nel/nei compartimento/i;]	
	se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;		
	Il.1.3	provengono:	
		⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽¹²⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]	
		⁽³⁾ ⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [dal/dai compartimento/i;]	
	a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;		
	b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;		
Il.1.4	provengono:		
	⁽²⁾ ⁽³⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]		
	⁽³⁾ ⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [dal/dai compartimento/i;]		
	⁽³⁾ [Il.1.4.1	che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]	
	⁽³⁾ <i>oppure</i> [Il.1.4.1	che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono stati ottenuti da un allevamento parent tenuto in uno stabilimento:	
		a) in cui nei 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;	
		b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;	
		c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;]	
Il.1.5	a) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;		
	b) sono stati ottenuti da allevamenti parent che:		
	⁽³⁾	[non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]	
	⁽³⁾ <i>oppure</i>	[sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:	
	 (nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i) all'età di settimane;]	

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica

⁽⁶⁾II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento parent di origine e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento ⁽⁷⁾ :	
			positivo	negativo

Le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

⁽³⁾ [non sono stati somministrati antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l'iniezione in ovo);]

⁽³⁾⁽⁸⁾ oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l'iniezione in ovo):;]

⁽⁶⁾II.2.2 Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.1 non è stata individuata né la *Salmonella Enteritidis* né la *Salmonella Typhimurium*.]

II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

⁽⁹⁾II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che:

⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]

⁽⁵⁾II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:

..... ;]

⁽⁹⁾II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]

II.4. Ulteriori requisiti sanitari

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

⁽¹⁰⁾II.4.1 benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, sezione II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:

⁽²⁾⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]

⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [nel/nei compartimento/i;]

PAESE

DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno:</p> <p>a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;</p> <p>b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;</p> <p>c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b);</p>		
(10)[II.4.2	<p>le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]</p>		
(11)II.5.	<p>Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p>		
II.5.1	<p>i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:</p> <p>a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>b) recano le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione, — la specie di pollame, — il numero di pulcini, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine, — lo Stato membro di destinazione; <p>c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.</p>		
Note			
Parte I:			
—	<p>Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>		
—	<p>Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.</p>		
—	<p>Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.</p>		

PAESE		DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
			II.b.
<p>— Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.</p> <p>— Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/razza ovaioia/broiler/altri.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) «Pulcini di un giorno» così come definiti dal regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(3) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(5) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(6) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:</p> <p>— per gli allevamenti di pollame da riproduzione: <i>Salmonella Hadar</i>, <i>Salmonella Virchow</i> e <i>Salmonella Infantis</i>;</p> <p>— per gli allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella Enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i>.</p> <p>(8) Barrare la dicitura non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>(9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.</p> <p>(12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			
(13)III.	<p>Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato (riquadro I.2.)</p> <p>.....</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>a) le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato continuano ad essere rispettate;</p>		

PAESE**DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>b) I pulcini di un giorno⁽¹⁾ descritti nel presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono nati il (gg/mm/aaaa); ii) sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; iii) non hanno avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici. 		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p> <p>(¹³) La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario.</p>		

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza Ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 01.06.39		
					I.20. Quantità		
	I.21.				I.22. Numero di colli		
	I.23. Numero del sigillo/container				I.24.		
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>							
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie Razza/Categoria Quantità (nome scientifico)							

PAESE

DOR (pulcini di un giorno di ratiti)

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1 soddisfa le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;</p> <p>II.1.2 sono nati:</p> <p>⁽²⁾⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [nel/nei compartimento/i;]</p> <p>se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;</p> <p>II.1.3 provengono:</p> <p>⁽²⁾⁽³⁾⁽⁹⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [dal/dai compartimento/i;]</p> <p>⁽³⁾ [a] che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁵⁾ oppure [a] che alla data di rilascio del presente certificato non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;</p> <p>II.1.4 provengono:</p> <p>⁽²⁾⁽³⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [dal/dai compartimento/i;]</p> <p>⁽³⁾ [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono stati ottenuti da un allevamento parent tenuto in uno stabilimento:</p> <p>a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;</p> <p>b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;</p> <p>c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;]</p> <p>II.1.5 a) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;</p> <p>b) sono stati ottenuti da allevamenti parent che:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p>		

PAESE

DOR (pulcini di un giorno di ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.			
II.1.6	sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE: a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; b) che, al momento della spedizione, non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;					
II.1.7	sono nati da uova di allevamenti che: a) sono stati tenuti almeno nelle sei settimane precedenti in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento non era sospeso o revocato al momento della consegna delle uova da cova all'incubatoio; ⁽³⁾ [b) sono stati tenuti in stabilimenti situati in un paese, un territorio, una zona o un compartimento indenne dalla malattia di Newcastle;] ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ oppure [b) sono stati tenuti in stabilimenti situati in un paese, un territorio o una zona non indenne dalla malattia di Newcastle;] c) al momento della spedizione non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; ⁽³⁾ [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ⁽³⁾ oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:					
	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino
]					
	⁽⁷⁾ e/o [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati					
	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
]					
II.1.8	sono nati da uova che: a) prima della spedizione all'incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente; b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;					
II.1.9	sono nati il (gg/mm/aaaa);					
⁽⁷⁾ II.1.10	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);					
II.1.11	sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;					
II.1.12	non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame non conformi ai requisiti di cui al presente certificato.					

PAESE		DOR (pulcini di un giorno di ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.	Garanzie complementari		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(⁶)II.2.1	nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato provengono da:		
	a) uova da cova di allevamenti che:		
(³)	[non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
(³)oppure	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]		
(³)oppure	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]		
	b) un incubatoio le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova siano incubate in tempi e locali assolutamente separati rispetto alle uova che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);]		
(⁷)II.2.2	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:;]		
(⁶)II.2.3	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di ratiti riproduttori o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]		
II.3.	Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(⁵)II.3.1	i ratiti da riproduzione dai quali provengono i pulcini di un giorno:		
	a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'importazione nell'Unione;		
	b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Prima che i pulcini di un giorno lasciassero l'incubatoio in vista dell'importazione nell'Unione, tutti i test avevano dato risultati favorevoli;		
	c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'importazione nell'Unione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e d);		
	d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione;]		
(⁵)II.3.2	le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno e i pulcini di un giorno stessi non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame, inclusi i ratiti, che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]		
(⁸)II.4.	Attestato per il trasporto degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i pulcini di un giorno saranno trasportati in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;		
	b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua UE, le seguenti indicazioni:		
	— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,		
	— le specie di ratiti di cui trattasi,		
	— il numero di pulcini,		
	— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,		
	— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,		
	— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,		
	— la data di spedizione,		
	— lo Stato membro di destinazione;		

PAESE**DOR (pulcini di un giorno di ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.</p> <p>I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri; <p>Parte II:</p> <p>(¹) Per pulcini di un giorno si intendono ratiti di meno di 72 ore.</p> <p>(²) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(³) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁴) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(⁵) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero II nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai pulcini di un giorno di ratiti provenienti da compartimenti.</p> <p>(⁶) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(⁷) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁸) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.</p> <p>(⁹) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla N nella colonna 6 all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcini di un giorno di ratiti (DOR), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza Ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:				I.16. PIF di entrata nell'UE		
					I.17. Numero/i CITES		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 04.07		I.20. Quantità
	I.21.				I.22. Numero di colli		
	I.23. Numero del sigillo/container				I.24.		
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>							
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico)	Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità			

PAESE

HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)

Il. Informazioni sanitarie	Il.a. Numero di riferimento del certificato	Il.b.
Il.1. Attestato di polizia sanitaria		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
Il.1.1	soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;	
Il.1.2	provengono da allevamenti rimasti:	
⁽²⁾⁽³⁾	[nel territorio contrassegnato dal codice;]	
⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure	[nel/nei compartimento/i;]	
per un periodo minimo di tre mesi. Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;		
Il.1.3	provengono:	
⁽²⁾⁽³⁾⁽¹⁰⁾	[dal territorio contrassegnato dal codice;]	
⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure	[dal/dai compartimento/i;]	
a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;		
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;		
Il.1.4	provengono:	
⁽²⁾⁽³⁾	[dal territorio contrassegnato dal codice;]	
⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure	[dal/dai compartimento/i;]	
⁽³⁾	[Il.1.4.1	che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
⁽³⁾ oppure	[Il.1.4.1	che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono state ottenute da un allevamento «parent» tenuto in uno stabilimento:
[a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;		
b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;		
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]		
Il.1.5	sono state ottenute da allevamenti «parent» che:	
⁽³⁾	[non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]	
⁽³⁾ oppure	[sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:	
.....		
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)		
all'età di settimane;]		

Parte II: Certificazione

PAESE **HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.1.6 provengono da allevamenti che:

- a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
- b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell'importazione nell'Unione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE:
 - il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
 - che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
 - attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
- c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;
- d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:
 - (³) [*Salmonella Pullorum*, *S. Gallinarum* e *Mycoplasma gallisepticum* (polli);]
 - (³)oppure [*Salmonella arizonae* (sierogruppo O:18(K)), *S. Pullorum* e *S. Gallinarum*, *Mycoplasma meleagridis* e *M. gallisepticum* (tacchini);]
 - (³)oppure [*Salmonella Pullorum* e *S. Gallinarum* (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;
 - (³) [e] non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
 - (³)oppure [e] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(⁸)e/o [f] sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

(⁹)II.1.7 sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);

II.1.8 sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);

II.1.9 sono state raccolte tra il(gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa)

II.1.10 sono state esaminate all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.

PAESE **HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica

⁽⁵⁾II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento «parent» di origine e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento ⁽⁶⁾ :	
			positivo	negativo

⁽⁵⁾II.2.2 Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.1 non è stata individuata né la *Salmonella Enteritidis* né la *Salmonella Typhimurium*.]

II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

⁽⁷⁾II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da pollame che:

- ⁽³⁾ [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
- ⁽³⁾ oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]
- ⁽³⁾ oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale di cui al punto II.1.9;]

⁽⁸⁾II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
.....;]

⁽⁷⁾II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]

II.4. Ulteriori requisiti sanitari

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

⁽⁸⁾II.2.1 benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, sezione II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:

- ⁽²⁾⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]
- ⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [nel/nei compartimento/i;]

- il pollame da cui sono ottenute le uova da cova:
- a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;
 - b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
 - c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
 - d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]

PAESE		HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
			II.b.
II.5.	Attestato per il trasporto degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
II.5.1	le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;		
	b) recano le seguenti indicazioni:		
	— la dicitura «da cova»;		
	— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,		
	— la specie di pollame,		
	— il numero di uova,		
	— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,		
	— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,		
	— il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,		
	— lo Stato membro di destinazione;		
	c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;		
II.5.2	i contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.		
Note			
Parte I:			
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.			
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/pollastre ovaiole/uova di tacchino destinate al consumo/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): indicare la marcatura delle uova.			
Parte II:			
⁽¹⁾ Per uova da cova di pollame si intendono le uova definite nel regolamento (CE) n. 798/2008, escluse quelle dei ratiti.			
⁽²⁾ Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
⁽³⁾ Barrare la dicitura non pertinente.			
⁽⁴⁾ Inserire il nome del/dei compartimento/i.			
⁽⁵⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.			
⁽⁶⁾ Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento «parent», indicare come positivo: <i>Salmonella Infantis</i> , <i>Salmonella Virchow</i> e <i>Salmonella Hadar</i> .			

PAESE**HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(7) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(8) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(9) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008, anche con l'indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua UE.</p> <p>(10) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.	
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza Ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice della merce (codice SA) 04.07		
				I.20. Quantità		
I.21.			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/container			I.24.			
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità	

PAESE

HER (uova da cova di ratiti)

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;</p> <p>II.1.2 provengono da allevamenti rimasti:</p> <p>⁽²⁾⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾<i>oppure</i> [nel/nei compartimento/i;]</p> <p>per un periodo minimo di tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;</p> <p>II.1.3 provengono:</p> <p>⁽²⁾⁽³⁾⁽⁹⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾<i>oppure</i> [dal/dai compartimento/i;]</p> <p>⁽³⁾ [a] che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁵⁾<i>oppure</i> [a] che alla data di rilascio del presente certificato non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>[b] in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;</p> <p>II.1.4 provengono:</p> <p>⁽²⁾⁽³⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾<i>oppure</i> [dal/dai compartimento/i;]</p> <p>⁽³⁾ [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>⁽³⁾<i>oppure</i> [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono state ottenute da un allevamento parent tenuto in uno stabilimento:</p> <p>a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;</p> <p>b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;</p> <p>c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]</p> <p>II.1.5 sono state ottenute da allevamenti parent che:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]</p> <p>⁽³⁾<i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p>		

PAESE

HER (uova da cova di ratiti)

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.																								
<p>II.1.6 provengono da allevamenti che:</p> <p>a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell'importazione nell'Unione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; — che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; — attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; <p>c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame o altri ratiti non conformi ai requisiti di cui al presente certificato;</p> <p>(³) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(³)oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:</p> <table border="1" data-bbox="204 981 1437 1189"> <thead> <tr> <th>Identificazione dell'allevamento</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]</th> <th>Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Nome e fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">]</p> <p>(⁸) [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati</p> <table border="1" data-bbox="204 1263 1437 1413"> <thead> <tr> <th>Identificazione dell'allevamento</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]</th> <th>Vaccinazione contro</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">]</p> <p>(⁶)II.1.7 sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);</p> <p>II.1.8 sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);</p> <p>II.1.9 sono state raccolte tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa)</p> <p>II.1.10 sono state esaminate all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.</p> <p>II.2. Garanzie complementari</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p> <p>(⁷)II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da ratiti che:</p> <p>(³) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(³)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>(³)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale di cui al punto II.1.9;]</p>			Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino							Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati						
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino																					
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati																					

PAESE**HER (uova da cova di ratiti)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(8)II.2.2	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE: ;]		
(7)II.2.3	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]		
II.3.	Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle		
	(5) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti da riproduzione da cui sono ottenute le uova da cova:		
	a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova destinate all'importazione nell'Unione;		
	b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che le uova lasciassero l'isolamento per essere importate nell'Unione;		
	c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti nonché durante la deposizione delle uova da cova destinate all'importazione nell'Unione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a), b) e d);		
	d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione.]		
II.4.	Attestato per il trasporto degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;		
	b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua UE, le seguenti indicazioni:		
	— la dicitura «da cova»;		
	— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,		
	— le specie di ratiti di cui trattasi,		
	— il numero di uova,		
	— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,		
	— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,		
	— il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine,		
	— la data di spedizione,		
	— lo Stato membro di destinazione;		
	c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.		
	I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.		

PAESE		HER (uova da cova di ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
		II.b.	
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): indicare la marcatura delle uova. <p>Parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Per uova da cova di ratiti si intendono uova derivanti da ratiti dell'ordine Struzioniformi (<i>Casuariidae</i>, <i>Rheidae</i>, <i>Struthionidae</i>). (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Barrare la dicitura non pertinente. (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i. (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «III» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però alle uova da cova di ratiti provenienti da compartimenti. (6) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008, anche con l'indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua UE. (7) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (8) Compilare se pertinente. (9) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le uova da cova di ratiti (HER), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle. <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			

c) I modelli dei certificati veterinari SRP, SRA e POU sono sostituiti dai seguenti:

«Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)»

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza			Ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Macellazione <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico):							Quantità	

SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

PAESE

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:	
	II.1.1	soddisfa le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;	
	II.1.2	ha soggiornato:	
	(²)(³)	[nel territorio contrassegnato dal codice;]	
	(³)(⁴)oppure	[nel/nei compartimento/i;]	
		per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'importazione nell'Unione. Se si tratta di pollame importato nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;	
	II.1.3	proviene:	
	(²)(³)(¹²)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]	
	(³)(⁴)oppure	[dal/dai compartimento/i;]	
		a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;	
		b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;	
II.1.4	proviene:		
(²)(³)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴)oppure	[dal/dai compartimento/i;]		
	(³)	[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]	
	(³)oppure	[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e il pollame è stato tenuto in uno stabilimento	
		a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;	
		b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;	
		c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]	
II.1.5	proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;		
II.1.6	è rimasto sin dalla schiusa delle uova o almeno nei 30 giorni precedenti nello/negli stabilimento/i di origine,		
	a) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	b) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		

SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.1.7 proviene da allevamenti che:

a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

⁽³⁾ [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

⁽³⁾ oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

⁽⁵⁾[c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

II.1.8 non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.6, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici.

II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica

⁽⁶⁾ Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento di origine e l'allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento ⁽⁷⁾ :	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell'importazione:

⁽³⁾ [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame da macellazione;]

⁽³⁾⁽⁸⁾ oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame da macellazione: ;]

II.3. Garanzie complementari

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

⁽⁹⁾II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, il pollame di cui al presente certificato proviene da allevamenti che:

⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, con risultati negativi, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la spedizione;]

SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(3)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;]		
(5)[II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE: ;]		
(9)[II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame: (3) [è stato sottoposto a un esame microbiologico mediante campionamento nell'azienda di origine ed è risultato negativo al test conformemente alla decisione 95/410/CE;]		
(3)oppure [proviene da un'azienda sottoposta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.]]		
II.4. Ulteriori requisiti sanitari		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(10) [benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, sezione II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:		
(2)(3) [nel territorio contrassegnato dal codice;]		
(3)(4)oppure [nel/nei compartimento/i;]		
il pollame di cui al presente certificato:		
a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;		
b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);		
d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]		
(11)II.5. Attestato per il trasporto degli animali		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:		
a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;		
b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;		
c) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:		
i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;		
ii) consentire l'ispezione visiva del pollame;		
iii) consentire la pulizia e la disinfezione;		
d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.		

**SRP (pollame da macellazione e pollame per il
ripopolamento della selvaggina da penna diverso
dai ratiti)**

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.</p> <p>— Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Pollame quale definito nel regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti.</p> <p>(²) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(³) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁴) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(⁵) Compilare se pertinente.</p> <p>(⁶) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(⁷) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco di origine, indicare come positivo: <i>Salmonella Enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i>.</p> <p>(⁸) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>(⁹) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(¹⁰) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(¹¹) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.</p> <p>(¹²) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla N nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda il pollame da macellazione e il pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza		Ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:				I.16. PIF di entrata nell'UE		
					I.17. Numero/i CITES		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 01.06.39		I.20. Quantità
I.21.						I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/container						I.24.	
I.25. Merce certificata per: Macellazione <input type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE		<input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico):		Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità		

PAESE		SRA (ratiti da macellazione)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/158/CE, certifica che i ratiti ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
II.1.1	provengono:		
(²)(³)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴) <i>oppure</i>	[dal/dai compartimento/i;]		
	dove sono rimasti per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'importazione nell'Unione. Se sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;		
II.1.2	provengono:		
(²)(³)(⁹)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴) <i>oppure</i>	[dal/dai compartimento/i;]		
(³)	[a] che era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]		
(³)(⁵) <i>oppure</i>	[a] che non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]		
	b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;		
II.1.3	provengono:		
(²)(³)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]		
(³)(⁴) <i>oppure</i>	[dal/dai compartimento/i;]		
(³)	[[II.1.3.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]		
(³) <i>oppure</i>	[[II.1.3.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i ratiti sono stati tenuti in uno stabilimento:		
	a) in cui non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;		
	b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;		
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]		
II.1.4	provengono da un allevamento che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;		
II.1.5	sono rimasti sin dalla schiusa delle uova o almeno nei i 30 giorni precedenti nello/negli stabilimento/i di origine,		
	a) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	b) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		

PAESE

SRA (ratiti da macellazione)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.		
-----	------------------------	---	-------	--	--

II.1.6 provengono da allevamenti che:

a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

(³) [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(³)oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

]

(⁷)[c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

]

II.1.7 sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

II.1.8 non hanno avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.5, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti di cui al presente certificato o con uccelli selvatici.

II.2. **Garanzie complementari**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

(⁶)II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i ratiti:

(³) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, con risultati negativi, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la spedizione;]

(³)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;]

(⁷)II.2.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:

.....;]

(⁶)II.2.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti:

(³) [sono stati sottoposti a un esame microbiologico mediante campionamento nello stabilimento di origine e sono risultati negativi al test conformemente alla decisione 95/410/CE;]

(³)oppure [provengono da uno stabilimento sottoposto a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.]

PAESE**SRA (ratiti da macellazione)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle		
<p>(⁵) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato:</p> <p>a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell'importazione nell'Unione, in una stazione di quarantena quale definita all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE e riconosciuta dalle autorità competenti: (numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena);</p> <p>b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell'importazione nell'Unione;</p> <p>c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione.]</p>		
II.4. Attestato per il trasporto degli animali		
<p>(⁶) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati in casse o gabbie che:</p> <p>a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>c) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:</p> <p>i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;</p> <p>ii) consentire l'ispezione visiva dei ratiti;</p> <p>iii) consentire la pulizia e la disinfezione;</p> <p>d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.</p>		
Note		
Parte I:		
<p>— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>		
<p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.</p>		
<p>— Riquadro I.28: (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine; i microchip devono essere conformi alle norme ISO.</p>		
Parte II:		
<p>(¹) Per «ratiti» si intendono gli uccelli dell'ordine Struzioniformi (<i>Casuariidae</i>, <i>Rheidae</i>, <i>Struthionidae</i>). Dopo l'importazione i ratiti devono essere trasferiti immediatamente al macello di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/158/CE.</p>		
<p>(²) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>		
<p>(³) Barrare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>(⁴) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p>		

PAESE		SRA (ratiti da macellazione)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
			II.b.
<p>(⁵) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «V» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai ratiti da macellazione provenienti da compartimenti.</p> <p>(⁶) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(⁷) Compilare se pertinente.</p> <p>(⁸) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.</p> <p>(⁹) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i ratiti da macello (SRA), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			

Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>					I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/container				I.24.			
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE			<input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico)		Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero	Numero di colli	Peso netto	

PAESE

POU (carni di pollame)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di pollame⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, capo V, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>[f] sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;</p> <p>⁽²⁾[g] soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]</p>		
II.2.	<p>Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1 provengono:</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁵⁾<i>oppure</i> [dal/dai compartimento/i;] che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i: dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 e dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;</p> <p>II.2.2 sono state ottenute da pollame che:</p> <p>⁽⁴⁾ [non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;]</p> <p>⁽⁴⁾<i>oppure</i> [è stato vaccinato contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: (nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i) all'età di settimane;]</p> <p>II.2.3 sono state ottenute da pollame tenuto:</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁹⁾ [nel/nei territori(o) contrassegnato/i dal codice ;]</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁹⁾<i>oppure</i> [nel/nei compartimento/i;]</p> <p>sin dalla schiusa delle uova o importato come pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento;</p>		

PAESE		POU (carni di pollame)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.4	sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:		
	a) che non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	b) attorno ai quali in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		
II.2.5	sono state ottenute da pollame che:		
	(⁷)a) è stato macellato il (gg/mm/aaaa), o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);		
	b) non è stato macellato nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;		
	c) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall'influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle;		
II.2.6	a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		
	b) in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto sono venute a contatto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore;		
(⁸)II.2.2	derivano da pollame da macellazione che:		
	a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre (master seed) del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;		
	b) è stato sottoposto a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).]		
II.3.	Attestato relativo al benessere degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.		
Note			
Parte I:			
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			
— Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.08 o 05.04.			

PAESE		POU (carni di pollame)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
<p>Parte II:</p> <p>(1) Per «carni di pollame» si intendono le parti commestibili dei volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.</p> <p>Sono comprese le carni di selvaggina da penna selvatica così come definite nel regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(2) Barrare se la spedizione non è destinata all'importazione in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(4) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(5) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(6) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda la carne di pollame (POU), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato sia sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>(7) Indicare la data/le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da pollame macellato nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.</p> <p>(8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VI» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(9) Se le carni provengono da pollame da macellazione originario di un altro/altri paese/i terzo/i di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, vanno indicati, ai fini dell'importazione di tale prodotto nell'Unione, il codice (o i codici) di tale/i paese/i o del/dei territori/o di tale/i paese/i così come quello del paese terzo in cui il pollame è macellato.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			

d) il modello di certificato veterinario RAT è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)»

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE					
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 02.08.90		I.20. Quantità
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/container		I.24.					
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) N. di riconoscimento degli stabilimenti Macello Laboratorio di sezionamento Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto							

PAESE **RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)**

<p>II. Informazioni sanitarie</p>	<p>II.a. Numero di riferimento del certificato</p>	<p>II.b.</p>
<p>II.1. Attestato sanitario</p>		
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002,852/2004,853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di ratiti⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni III e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem condotta conformemente all'allegato I, capo VII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004⁽²⁾; d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima. 		
<p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p>		
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di ratiti di cui al presente certificato:</p>		
<p>II.2.1 provengono:</p>		
<p>⁽²⁾⁽³⁾⁽⁵⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p>		
<p>⁽²⁾⁽⁴⁾oppure [dal/dai compartimento/i;]</p>		
<p>che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e</p>		
<p>⁽⁶⁾dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;</p>		
<p>⁽²⁾⁽¹¹⁾oppure [da una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non hanno avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi e che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità e a bassa patogenicità e dalla malattia di Newcastle quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]</p>		
<p>II.2.2 sono state ottenute da ratiti che:</p>		
<p>⁽²⁾ [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]</p>		
<p>⁽²⁾oppure [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria conformemente a un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:</p>		
<p>.....</p>		
<p>(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)</p>		
<p>all'età di settimane;]</p>		
<p>⁽⁷⁾sono stati macellati il (gg/mm/aaaa) o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);</p>		
<p>II.2.3 sono state:</p>		
<p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.2.3.1 ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:</p>		
<p>⁽²⁾⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice ;]</p>		
<p>⁽²⁾⁽⁴⁾oppure [nel/nei compartimento/i ;]</p>		

Parte II: Certificazione

PAESE **RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(²)(¹¹) <i>oppure</i>	[II.2.3.1		
	ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente dopo la schiusa delle uova o dopo l'introduzione come pulcini di un giorno in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbiano avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi;]		
(²)(⁸) <i>or</i>	[II.2.3.1		
	disossate e scuoiate e ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:		
	(²)(³)	[nel territorio contrassegnato dal codice.....;]	
	(²)(⁴) <i>oppure</i>	[nel/nei comparto/i;]	
(²)(¹¹) <i>oppure</i>	[II.2.3.1		
	ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente dopo la schiusa delle uova o dopo l'introduzione come pulcini di un giorno in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbiano avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi;]		
II.2.4	sono state:		
(⁶)(²)(¹²)	[II.2.4.1		
	ottenute da ratiti provenienti da uno o più stabilimenti:		
	a) che è/sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;		
	b) che non è/sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono recettivi;		
	c) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]		
(⁸)(²)(¹²) <i>oppure</i>	[II.2.4.1		
	disossate e scuoiate e ottenute da ratiti che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima della macellazione in stabilimenti:		
	a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;		
	b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono recettivi;		
	c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti e attorno ai quali da almeno tre mesi non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dello stabilimento in cui sono allevati i ratiti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo;]		
(²) <i>oppure</i>	[II.2.4.1		
	disossate e scuoiate e ottenute da ratiti provenienti da paesi asiatici o africani che:		
	a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione;		
	b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecche:		
	(²)	[sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;]	
	(²) <i>oppure</i>	[sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori] mediante (precisare il trattamento): e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti;]	
	c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza di zecche;]		

PAESE **RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.5	non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie del pollame e/o dei ratiti;		
II.2.6	derivano da ratiti:		
⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾	[II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]		
⁽²⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i>	[II.2.6.1 che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]		
⁽²⁾ ⁽⁸⁾	[II.2.6.1 che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
⁽²⁾ ⁽⁸⁾ <i>oppure</i>	[II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo non rispondente ai requisiti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;]		
⁽²⁾ ⁽⁸⁾ <i>oppure</i>	[II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;]		
⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ II.2.7	derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione;]		
II.2.8	derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle;		
II.2.9	provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; e		
	non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004.		
II.3.	<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.</p>		
Note			
Parte I:			
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			

PAESE**RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(1) Per «carni di ratiti» si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, dei ratiti d'allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.</p> <p>(2) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(5) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla lettera «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>(6) Non applicabile ai paesi contrassegnati dal numero «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(7) Indicare la data o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da ratiti macellati nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.</p> <p>(8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(9) Tali partite non possono essere inviate in Svezia o Finlandia.</p> <p>(10) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti.</p> <p>(11) Solo per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) provenienti da paesi o territori contrassegnati dalla lettera «H» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo. In caso di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le importazioni di tali carni possono continuare ad essere autorizzate purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da influenza aviaria a bassa patogenicità e ad alta patogenicità attorno alla quale, in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbia avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi.</p> <p>(12) Non applicabile per le aziende di ratiti registrate e chiuse.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

e) il modello di certificato veterinario E è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le uova (E)»

PAESE				Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.			I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.			I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo			N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:			I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 04.07		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/container			I.24.					
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) N. di riconoscimento degli stabilimenti Centro di confezionamento Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto								

PAESE		E (Uova)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	<p>Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova qui descritte provengono da uno stabilimento che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla malattia di Newcastle quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008.</p>		
II.2.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 2160/2003 e certifica che le uova di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p>		
II.2.1	provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;		
II.2.2	sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
(¹)II.2.2.1	soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia, o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.2.3	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;		
II.2.4	<p>soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare:</p> <p>i) non è consentita l'importazione di uova qualora provenienti da allevamenti di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di <i>Salmonella</i> spp. o qualora non vengano fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;</p> <p>ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da allevamenti di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da allevamenti che si sospetta siano infetti o da allevamenti che presentano un'infezione da <i>Salmonella Enteritidis</i> e/o <i>Salmonella Typhimurium</i> per la quale sia stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e in relazione alla quale non si applichi un monitoraggio equivalente a quello previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 517/2011 o qualora non vengano fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come uova di classe B.</p>		
Note			
Parte I:			
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			
— Riquadro I.18: indicare la classe delle uova conformemente all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.			

PAESE		E (Uova)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato
		II.b.	
Parte II:			
(1) Barrare se la spedizione non è destinata all'importazione in Svezia o in Finlandia.			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			